

N. 857

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BATTAGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996**

---

Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, prescrive che la Corte dei conti partecipi al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Il suddetto precetto costituzionale ha trovato attuazione con la legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Regione siciliana, la quale in base all'articolo 14, lettera *p*) dello statuto, ha il potere di dar vita e di fissare l'ordinamento degli enti regionali, ai quali sovente contribuisce in via ordinaria e con notevoli incidenze sul bilancio regionale, non ha finora beneficiato di un'analogia attuazione di quel precetto, nonostante la Corte costituzionale avesse già avuto modo, in epoca ormai remota, di affermare, con la sentenza n. 22 del 17 aprile 1968, l'analogia ordinamentale esistente nel rapporto tra gli enti statali e lo Stato ed in quello tra gli enti regionali e la Regione siciliana, lamentando che nei confronti di questi ultimi non fosse ancora intervenuto alcun provvedimento legislativo per rendere operativa la norma costituzionale che, senza dubbio, in virtù dell'articolo 23, secondo comma, dello statuto, aveva come destinataria anche la Regione siciliana.

La predetta norma statutaria anch'essa di rango costituzionale, prescrive infatti che le Sezioni (regionali) della Corte dei conti svolgano nei confronti della Regione siciliana il controllo amministrativo e contabile, strutturato dal decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, «in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti» con un rinvio, quindi, di chiara natura dinamica, come recentemente ribadito dal Giudice delle leggi.

Il legislatore dell'epoca non poté, ovviamente, occuparsi del controllo *ex* articolo

L'assenza di nuovi oneri, l'esigenza di ricondurre a più rigoroso controllo un delicato settore della finanza pubblica, non disgiunto dal dovere o dare attuazione a pre-

100, secondo comma della Costituzione, in quanto neppure per lo Stato erano state emanate le necessarie norme attuative nè esisteva l'apposita Sezione di controllo poi istituita con la legge n. 259 del 1958.

Appare però giunto il momento che anche la Regione siciliana veda attuato tale sistema di controllo sui propri enti, sin qui laconicamente foraggiati dal pubblico erario regionale, con situazioni di grave *deficit* strutturale e funzionale con continue pressanti richieste di ripiano a carico della regione delle pesanti situazioni debitorie accumulate, senza, però, che trovi attuazione alcuna seria forma di controllo sulla gestione di quegli enti, e men che mai il controllo-referto del Giudice contabile, del quale si occupa il presente disegno di legge, capace di suggerire all'Assemblea regionale siciliana quegli opportuni accorgimenti legislativi atti a trasformare spesso inutili erogazioni di risorse finanziarie in produttivi investimenti generatori di ricchezza per la collettività.

Il disegno di legge si limita a dichiarare applicabile alla Regione siciliana ed agli enti da essa istituiti le norme della legge n. 259 del 1958, attribuendo le funzioni che a livello statale vengono esercitate dall'apposita Sezione di controllo sugli enti, alle già esistenti Sezioni riunite regionali, sin qui adibite al solo giudizio di parifica del rendiconto generale della regione, e proprio in virtù di tale funzione preesistente le più idonee a questo nuovo (e quantitativamente circoscritto) tipo di controllo/referto, senza dover ricorrere all'istituzione di una nuova Sezione regionale di controllo *ad hoc*, come alternativamente prescriverebbe l'articolo 23, primo comma dello Statuto.

cisi precetti costituzionali, tutelanti le autonomie regionali specialmente garantite, fanno ben confidare in una sollecita approvazione del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Nuove attribuzioni della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana)*

1. Le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, si applicano anche agli enti cui la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria.

2. Le funzioni della Sezione di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono esercitate, ai fini di cui al comma 1, dalle Sezioni riunite regionali di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

3. Le Sezioni riunite regionali in sede di giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione siciliana riferiscono all'Assemblea regionale siciliana anche in ordine alle risultanze del controllo eseguito durante l'esercizio finanziario ai sensi della presente legge.

## Art. 2.

*(Attribuzioni del presidente e degli assessori della Regione siciliana)*

1. Il presidente della Regione siciliana, ai fini della presente legge, esercita le funzioni attribuite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Gli assessori della Regione siciliana, parimenti, esercitano le funzioni attribuite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, ai corrispondenti Ministri della Repubblica.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

